

Codice DB1105

D.D. 7 settembre 2010, n. 939

Aumento della resa ad ettaro di vino classificabile come DOCG "Asti" e vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla DOCG per la campagna 2010 - 2011 (vendemmia 2010).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

per la vendemmia 2010:

- la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. "Asti" e "Moscato d'Asti" viene aumentata, per le motivazioni specificate in premessa, a 78,75 ettolitri/ettaro (equivalente a 105 quintali/ettaro di uva);.

- qualora vengano utilizzate tecniche di arricchimento del mosto atto a divenire "Asti" o "Moscato d'Asti" D.O.C.G. quali l'osmosi inversa e la concentrazione parziale a freddo, potranno essere classificate come "uve" o "mosto" atti a divenire "Asti" o "Moscato d'Asti" DOCG quantitativi di uve o mosti superiori alla resa vino ettaro su indicata sino a compensare le perdite di prodotto determinate dall'utilizzo delle tecniche di arricchimento menzionate. La quantità di uve o mosto prodotto superiore a quanto determinato al primo punto dovrà essere proporzionale alla massa trattata e comunque non superiore a quelli previsti dal disciplinare di produzione. Questo nel permanere del limite di 78,75 ettolitri/ettaro di vino classificabile DOCG "ASTI" o "Moscato d'Asti" ;

- la perdita di prodotto determinato dall'utilizzo delle tecniche di arricchimento menzionate non può superare il 20% della massa sottoposta a trattamento.

- le uve Moscato Bianco ed i mosti destinati alla produzione di Asti spumante e Moscato d'Asti, eccedenti la resa di 105 quintali/ettaro, possono essere destinate, fino ad un massimo di 15 quintali di uva ad ettaro, o all'equivalente di mosto, alle produzioni di seguito elencate:

- mosto parzialmente fermentato da uve aromatiche moscato
- vino da tavola bianco secco che dovrà essere inviato alla fermentazione nei termini previsti dalla normativa in materia
- succhi d'uva che potranno essere conservati come mosto dolce, oltre il periodo delle fermentazioni, solo in presenza di un contratto di vendita.
- mosto muto per concentrazione che dovrà essere sottoposto al trattamento entro il 31 dicembre dell'anno di vendemmia.
- mosto bianco che se in attesa di commercializzazione sarà oggetto di comunicazione al Consorzio per la Tutela dell'Asti entro il mese seguente al periodo vendemmiale.
- distillati
- mostarda di uva o "cognà"

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art.16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Ettore Ponzo